



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Il recupero del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 versati per errore
- Istanze per i contributi dei decreti Ristori e Ristori-bis
- A chi spetta determinare il valore della quota del socio uscente nelle società di persone
- Le nuove misure di allerta previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – la proroga al 1° settembre 2021
- Fringe benefits e le nuove regole dal 1° luglio 2020 sulle auto aziendali

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



16

Il Giudice ha sentenziato



17

In breve 20

Il recupero del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 versati per errore 20

Istanze per i contributi dei decreti Ristori e Ristori-bis..... 22

L'Approfondimento – 1 24

A chi spetta determinare il valore della quota del socio uscente nelle società di persone 24

L'Approfondimento – 2 30

Le nuove misure di allerta previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – la proroga al 1° settembre 2021 30

L'Approfondimento – 3 38

Fringe benefits e le nuove regole dal 1° luglio 2020 sulle auto aziendali 38

L'angolo Giuridico 46

I diritti di informazione e di consultazione del socio di s.r.l. 46

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Versamento acconti di Novembre delle imposte sui redditi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 16.11.2020</p>	<p>Entro il 30.11.2020 dovrà essere versata la seconda o l'ultima rata degli acconti delle imposte sul reddito per persone fisiche e società di capitali. È stata prevista la proroga al 30.04.2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019. Possono accedere anche a tale proroga i contribuenti in regime forfettario o quelli nel regime di vantaggio e i soggetti che partecipano a società associazione e imprese trasparenti con i requisiti Isa. Inoltre il Decreto Ristori-bis ha concesso tale proroga senza la necessità del calcolo del calo del fatturato per i soggetti che sono stati interessati dalla misure restrittive del Dpcm 3.11.2020 che ha determinato la limitazione delle attività nelle zone rosse e per i ristoratori anche se ubicati nelle zone arancioni.</p>
<p>Accredito automatico del fondo perduto e nuove domande per ottenerlo</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 16.11.2020</p>	<p>L'accredito automatico del nuovo contributo a fondo perduto risulta avere delle complicazioni visto che funziona per zone, codici Ateco e coefficiente che imporrà a molte imprese di fare comunque domanda per ricevere gli aiuti. Tali soggetti dovranno inviare l'istanza in via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che non avevano richiesto il primo aiuto perché non era ammesso o perché non avevano presentato la domanda pur avendone diritto, - Soggetti che avevano presentato l'istanza, ma se la sono vista respingere per un errore (come errata indicazione dell'Iban), adesso possono fare domanda in autotutela alle Entrate, - Le imprese che alla data del 30.04.2020 tecnicamente non

esistevano.

<p>Affitti a imprese il fisco nega ancora la cedolare</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 16.11.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate tiene confermata l'interpretazione sulla inammissibilità dell'opzione per la cedolare secca in caso di conduttore impresa (si rimane in attesa di capire l'orientamento della Cassazione).</p>
<p>Contributi a fondo perduto</p>	<p>ITALIA OGGI 16.11.2020</p>	<p>Il decreto Ristori-bis ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori e concede una maggiorazione del 50% ad alberghi, gelaterie e pasticcerie ambulanti, bar e altri esercizi simili con sede operativa nelle zone arancioni e rosse.</p>
<p>Bonus affitti</p>	<p>ITALIA OGGI 16.11.2020</p>	<p>Le disposizioni contenute del decreto Ristori-bis e del decreto Ristori hanno ampliato la platea dei beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili commerciali, coprendo le imprese con volume di fatturato superiore a 5 milioni di euro prescindendo dal valore dei ricavi registrati nel periodo d'imposta precedente. Tale bonus è esteso anche ai canoni pagati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le attività ricomprese nell'allegato 2 D.Lgs. 149/2020 ubicate in una regione con un grave o elevato livello di rischio quindi in zona rossa o arancione.</p>
<p>Disegno di Legge di Bilancio 2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 17.11.2020 ITALIA OGGI 17.11.2020</p>	<p>Si elencano le misure allo studio del Governo per la legge di Bilancio 2021, tali disposizioni sono state approvate il 16.11.2020 dal Consiglio dei Ministri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È previsto l'abbandono per i contribuenti Iva dell'esterometro dal 2022, i soggetti passivi Iva potranno usare come unico canale di comunicazione il sistema di interscambio sia per trasmettere le fatture elettroniche sia per inviare all'agenzia delle Entrate i dati delle operazioni con l'estero, - Sono previsti degli adempimenti semplificativi per le piccole partite IVA in modo da allineare i temi di annotazione delle fatture sui registri Iva con quelli previsti per la

- liquidazione dell'imposta,
- Scatterà per il prossimo biennio in via sperimentale l'esonero contributivo al 100% nel limite di 6.000 euro annui di sgravio totale per quanto riguarda l'occupazione femminile.
 - Per quanto riguarda il pacchetto imprese in evidenza la conferma degli incentivi del piano Transizione 4.0. La proroga per il credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali e per quelli funzionali alla digitalizzazione scatta retroattivamente dal 16.11.2020 e vale fino a tutto il 2022. Prorogato anche il credito d'imposta per la ricerca e innovazione e per quello che si rivolge alla formazione 4.0 ma in questo caso solo fino al 2022.
 - Prevista la creazione di un fondo da 250 milioni l'anno dal 2021 al 2023 nell'ambito del Recovery Plan Europeo per erogare contributi agli investimenti finalizzati a innovazione e coesione sociale e territoriale in macchinari impianti e attrezzature produttive pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun intervento.
 - Prevista la decontribuzione per i lavoratori del Sud e prorogata in automatico fino al 30.06.2021 in virtù del Quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato.

Registrazione
fatture emesse per
trimestrali

IL SOLE 24 ORE
17.11.2020

Nel disegno di legge di Bilancio 2021 all'art. 196 è previsto più tempo per la registrazione delle fatture emesse per i contribuenti che ai fini IVA hanno effettuato l'opzione per la liquidazione trimestrale. Quindi i contribuenti trimestrali per le fatture emesse dal 2021 potranno registrarle entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Memorizzazione e

ITALIA OGGI

La bozza della legge di Bilancio 2021

<p>trasmissione telematica corrispettivi</p>	<p>17.11.2020</p>	<p>approvata il 16.11.2020 in Consiglio dei ministri contiene la proroga dal 1.1.2021 al 1.7.2021 per la semplificazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a favore dei soggetti che utilizzano sistemi evoluti di incasso. Prevista la sanzione al 90% dell'imposta dovuta se i dati non sono regolarmente memorizzati o trasmessi anche nel caso di tardiva e/o infedele e/o omessa trasmissione. La memorizzazione elettronica e la richiesta del cliente della consegna dei documenti dovrà essere effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. Il termine d'invio attualmente previsto in 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni è disposta l'inapplicabilità delle sanzioni se il contribuente nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo procede con la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (rispettando ovviamente i termini per l'esecuzione della liquidazione del tributo).</p>
<p>Proventi da locazioni tipo Airbnb</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 17.11.2020</p>	<p>Introdotta nel disegno di legge di Bilancio 2021 la novità in tema di tassazione dei proventi da locazioni tipo Airbnb in particolare quando il proprietario ne mette in affitto più di 4 si configura attività d'impresa con conseguente obbligo di aprire la partita Iva e i correlati adempimenti.</p>
<p>Imballaggi a rendere</p>	<p>ITALIA OGGI 17.11.2020</p>	<p>Previsto nella nuova bozza di legge di Bilancio 2021 a favore degli utilizzatori di imballaggi aventi la sede operativa nelle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi che contengono liquidi per i fini alimentari un contributo a fondo perduto e un credito d'imposta fino a 10.000 euro. Gli utilizzatori riconoscono per il 2021 e il 2022 agli acquirenti uno sconto all'atto della resa dell'imballaggio pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.</p>

<p>Controlli sulle dichiarazioni di intento false</p>	<p>ITALIA OGGI 17.11.2020</p>	<p>Nella bozza della legge di Bilancio 2021 è prevista un'implementazione del tracciato della fattura per monitorare l'informazione del numero di protocollo telematico delle dichiarazioni d'intento al fine di poter controllare i falsi esportatori abituali che effettuano acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva.</p>
<p>Udienza a distanza nel processo tributario</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 17.11.2020</p>	<p>È entrato in vigore il decreto del Dipartimento delle Finanze 11.11.2020, che prevede la video udienza nel processo tributario. È quindi possibile la partecipazione da parte dei professionisti difensori alle udienze a distanza attraverso il programma Skype for Business.</p>
<p>Procedure in azienda per positività al Covid-19</p>	<p>ITALIA OGGI 17.11.2020</p>	<p>La Fondazione studi dei consulenti del lavoro in un approfondimento del 16.11.2020 ha analizzato le procedure da seguire in azienda in caso di riscontro di positività di un lavoratore. Nello specifico in caso di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali il lavoratore ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e chiamare il medico di famiglia. Nel caso in cui il dipendente sia entrato in contatto con persone risultate positive al virus a seguito di test specifico, ha l'onere di segnalarlo all'azienda e astenersi dalla prestazione lavorativa e se già presente in azienda allontanarsi immediatamente attendendo il provvedimento di isolamento e/o quarantena.</p>
<p>Sequestro conservativo dei conti bancari</p>	<p>ITALIA OGGI 17.11.2020</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16.11.2020 n. 285 il D.Lgs. 26.10.2020 n. 152 che apporta disposizioni in tema di sequestro dei conti debitori. Il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.</p>
<p>Proroga del credito</p>	<p>IL SOLE 24 ORE</p>	<p>La bozza della Legge di Bilancio 2021</p>

d'imposta per aumenti di capitale	18.11.2020	dovrebbe prevedere la proroga al 30.6.2021 del credito d'imposta da utilizzare solamente in compensazione per le società che deliberano un aumento di capitale o l'emissione di strumenti finanziari.
Proroga per i versamenti da pace fiscale	IL SOLE 24 ORE 18.11.2020	Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di prorogare i pagamenti della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 al 10.12.202 sempre che siano state versate tutte le rate scadute nel 2019. Nel caso in cui non si dovessero versare interamente e tempestivamente le somme previste i contribuenti decadono dalla definizione agevolata delle controversie che quindi riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue quindi l'attività di riscossione dell'importo originario del debito.
Proroghe agevolazioni per interventi edilizi	ITALIA OGGI 18.11.2020	La bozza della Legge di Bilancio 2021 conferma per il 2021 le detrazioni maggiorate al 65% spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e al 50% per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa. È confermata fino al 31.12.2021 anche la maxi detrazione con tetto a 96.000 euro e percentuale al 50% per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis c. 1 Tuir.
Risoluzione delle controversie per le doppie imposizioni	IL SOLE 24 ORE 18.11.2020	La direttiva Ue 2017/1852 recepita con il D.Lgs. 49/2020 ha chiarito i meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati membri dell'Unione Europea derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.
Esonero contributivo e Cig Covid-19	ITALIA OGGI 18.11.2020	L'INPS con il messaggio n. 4254/2020 ha reso noto che l'Unione Europea ha approvato l'esonero contributivo alternativo alla Cig Covid 19. Pertanto ai fini della fruizione è necessario inoltrare la domanda prima di presentare la

		denuncia contributiva del primo di fruizione.
Tipologie di assemblee condominiali per superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 18.11.2020	Con la conversione in legge del D.L. 125/2020 è stato approvato il passaggio alle teleassemblee con il “previo consenso” della sola maggioranza dei condomini è opportuno esaminare realisticamente le possibilità offerte dall’attuale quadro normativo e sanitario per poter usufruire del superbonus 110%.
Iva al 10% per cibi d’asporto durante emergenza sanitaria	IL SOLE 24 ORE 19.11.2020	Il Mef con una risposta a un question time in Commissione Finanze alla Camera ha affermato che a causa della situazione attuale prodotta dall’emergenza coronavirus e dalle chiusure totali o parziali delle attività di ristorazione la vendita di cibi preparati da asporto o con consegna a domicilio possono rientrare nell’applicazione dell’attività al 10% invece dell’aliquota ordinaria al 22%.
Fondo perduto per attività dei centri storici più colpiti dal Covid-19	IL SOLE 24 ORE 19.11.2020	L’Agenzia delle Entrate ha aperto dal 18.11 il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto istituito dal D.L. 104/2020 destinato alle attività economiche e commerciali dei centri storici di 29 città italiane colpite più di altre dal calo dei turisti stranieri causato dal Covid-19. Il termine massimo di invio della richiesta è il 14.1.2021, il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto sul conto corrente indicato dal beneficiario.
Superbonus 110% negato per gli edifici di un solo proprietario	IL SOLE 24 ORE 19.11.2020	Nella nuova circolare in arrivo da parte dell’Agenzia delle Entrate toccherà la questione dei documenti da acquisire per il visto di conformità e che sarà seguita da chiarimenti periodici e da una parziale apertura sul portale unico del superbonus dove indirizzare la documentazione. È stato comunque confermato il diniego per le agevolazioni richieste dal proprietario unico di un edificio intero.

<p>Cessione del credito e sconto in fattura per interventi diversi dalla detrazione 110%</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 19.11.2020</p>	<p>Il direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria del 18.11.2020 ha affermato che la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi diversi da quelli che fruttano la detrazione del 110% sono consentiti per le operazioni effettuate dal 1.1.20 al 31.12.21 mentre per il superbonus decorrono dal 1.7.20. è stato precisato che non è possibile adeguare i termini della decorrenza in quanto stabiliti espressamente dalla legge.</p>
<p>Comodato, locazione e superbonus 110%</p>	<p>ITALIA OGGI 19.11.2020</p>	<p>Il direttore dell’Agenzia delle Entrate in audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha chiarito che l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio che concede in locazione e/o comodato tutte o alcune unità può beneficiare del superbonus al 110%, inoltre l’agevolazione spetta anche nell’eventualità che le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari siano concesse in locazione e/o comodato a un unico soggetto ferma restando la costituzione del condominio.</p>
<p>Proroga dei termini per gli apparecchi da gioco</p>	<p>ITALIA OGGI 19.11.2020</p>	<p>L’Agenzia delle Dogane ha prorogato il 18.12.2020 il versamento del canone concessorio per gli apparecchi da gioco e quello del saldo relativo al Preu del bimestre settembre-ottobre in scadenza il 22.11.2020.</p>
<p>Contributo forfettario a fondo perduto per Asd/SSd</p>	<p>SPORT GOVERNO</p>	<p>Il dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. La presentazione andrà fatta attraverso il sito http://www.sport.governo.it/ . Il termine utile per la presentazione delle istanze di accesso al fondo terminerà alle ore 16.00 del 24.11.20. Potranno accedere a tale fondo le associazioni e</p>

		società sportive dilettantistiche che alla data del 31.10.2020 hanno un numero di tesserati atleti pari ad almeno 25. L'importo corrisposto sarà pari a 1.600 euro per ogni ASD e SSD ammessa.
Possibile rinvio delle imposte di novembre e dicembre	IL SOLE 24 ORE 20.11.2020	Il Governo ha previsto un nuovo Decreto legge che preveda la sospensione del pagamento delle imposte applicabile in tutta Italia e che riguarderà solamente le imprese con fatturato massimo di 50 milioni di euro e con perdite di volume di affari e corrispettivi pari almeno al 33%. Tale calcolo sarà effettuato confrontando per le imposte di scadenza a novembre il primo semestre 2020 con lo stesso periodo del 2019 e per quelle di dicembre prendendo in considerazione il mese di novembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno precedente.
Proroga scadenze del decreto Ristori 3	ITALIA OGGI 20.11.2020	Nel decreto Ristori 3 è prevista la proroga della scadenza della Rottamazione del 10.12.2020 la riammissione delle rate scadute e la riscrittura delle scadenze e versamenti fiscali di novembre. In particolare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi il nuovo termine sarebbe il 31.12.2020. Nel 2021 è prevista una nuova rottamazione per le cartelle emesse dal 2018 al 2020.
Invio mensile dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per i dati delle spese mediche e sanitarie	IL SOLE 24 ORE 20.11.2020	A partire dal 1.1.2021 secondo quanto previsto dal D.M. 19.10.2020 dovranno essere trasmesse con cadenza mensile al sistema TS le spese mediche e veterinarie. Dalla medesima data i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS devono memorizzare e trasmettere in via telematica i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini Iva esclusivamente mediante l'invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Contributo per ristoranti, pizzerie, mense e catering	IL SOLE 24 ORE 20.11.2020	Fino al 28.11.2020 è possibile richiedere il contributo ristorazione previsto dall'art. 58 del D.L. 104/2020. Nello specifico è stato istituito un fondo con dotazione di

600 milioni finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari. Possono accedere al contributo le imprese in attività alla data del 15.8.2020 con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo 55.10.00. Tale contributo è riconosciuto per gli acquisti di prodotti che provengono da filiere agricole e alimentari effettuati dopo il 14.08.2020 e fino alla presentazione della domanda

Autorizzazione europea al bonus locazioni

ITALIA OGGI
20.11.2020

La Commissione Europea con la decisione 28.10.2020 n. C(2020) 7595 final ha autorizzato le disposizioni inerenti il bonus locazioni contenute nell'art. 77 D.L. 104/2020. Tali modifiche riguardano l'utilizzo del bonus locazioni anche per il canone di competenza del mese di giugno, l'estensione alle imprese turistico-ricettive che potranno usufruire del bonus per i canoni fino al 31.12.2020, l'accesso al credito d'imposta per le strutture termali e l'ampliamento del bonus alla mensilità di luglio per le imprese turistiche-ricettive stagionali.

Guida al bilancio degli Ets

IL SOLE 24 ORE
20.11.2020

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei dottori commercialisti hanno reso disponibile per tutti i professionisti la guida "Bilancio degli Ets" che illustra gli schemi di bilancio per gli Ets di differenti dimensioni l'organizzazione contabile a partire dal piano dei conti al bilancio, deposito e la tempistica di approvazione.

Proroga e ampliamento della Garanzia Sace

IL SOLE 24 ORE
20.11.2020

La legge di Bilancio 2021 dovrebbe prevedere la proroga delle misure di sostegno previste dal Decreto Liquidità. Nello specifico la Garanzia Italia di Sace sarà prorogata al 30.6.2021 potrà intervenire garantendo le operazioni di cessione di credito con garanzia di insolvenza o pro solvendo e potrà

		essere beneficiata anche da imprese di medie dimensioni (questo per il primo semestre 2021 a quanto pare)
Patto parasociale e ingresso nuovi soci	IL SOLE 24 ORE 20.11.2020	Il Consiglio notarile di Milano (massime nn. 194 e 195) secondo questi nuovi orientamenti interpretativi, gli statuti delle società di capitali possono consentire l'ingresso di nuovi soci solo dopo la preventiva approvazione di un determinato patto parasociale, concluso in precedenza da altri soci.
Nuovi interventi a sostegno dell'economia	IL SOLE 24 ORE 21.11.2020	Il fondo per gli indennizzi per le attività produttive chiuse nelle zone rosse è ora pari a 1,45 miliardi. Tra i codici Ateco ammessi al ristoro automatico al 200% entra il 47.72.10 relativo al commercio al dettaglio di calzature e accessori.
Contributi a fondo perduto	IL SOLE 24 ORE 21.11.2020 ITALIA OGGI 21.11.2020	È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello con le relative istruzioni e il relativo provvedimento del direttore (prot. 358844/2020) per quanto riguardata il via alle istanze per l'accesso al contributo a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e Ristori bis" per tutti coloro che non avendo presentato l'istanza di cui al precedente bonus Rilancio sono esclusi dalla procedura di accredito automatica.
"Ristori" per la regione Lombardia	IL SOLE 24 ORE 21.11.2020	La Regione Lombardia ha stanziato 167 milioni per sostenere le categorie che stanno subendo gli effetti della crisi legata all'emergenza Covid-19.
Decreto Ristori quater	IL SOLE 24 ORE 22.11.2020	Previsto nel nuovo Decreto Ristori quater il blocco delle scadenze fiscali destinati alle imprese fino a 50 milioni di fatturato. Il diritto al rinvio degli acconti di novembre spetterà con una perdita del 33% calcolata su base semestrale. Per non versare Iva, ritenute e addizionali del 16.12.2020 e inoltre gli acconti annuali Iva del 27 dicembre l'ipotesi su cui il confronto resta aperto è il calo del fatturato del 50% misurato

su novembre.

Detrazione Iva
erroneamente
corrisposta

IL SOLE 24 ORE
22.11.2020

La nuova circolare della Guardia di Finanza afferma che il cessionario non ha diritto alla detrazione dell'Iva erroneamente corrisposta in riferimento ad un'operazione non imponibile ma questa spetta solo se l'errore commesso dal fornitore riguarda l'applicazione di un'aliquota più alta di quella dovuta.

Crisi d'impresa

IL SOLE 24 ORE
22.11.2020

Fra le modifiche intervenute nel Codice della Crisi d'impresa si segnalano le seguenti:

- Immediatamente in vigore le misure di riduzione 25% dei compensi dei professionisti ma agganciandone il pagamento all'esito di concordati e accordi di ristrutturazione;
- Accesso agevolato agli accordi di ristrutturazione con l'anticipazione dell'entrate in vigore degli istituti previsti nel Codice della crisi d'impresa degli accordi ad efficacia estesa e degli accordi agevolati.

L'Agenzia interpreta



<p>Sismabonus per demolizione e ricostruzione</p>	<p>INTERPELLO N. 508/2020 DEL 02.11.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano sempre nel sismabonus gli interventi di ristrutturazione di un edificio tramite la demolizione e la ricostruzione con l'obiettivo di migliorarne il rischio sismico di 2 classi.</p>
<p>Comunicazione partecipazioni di holding</p>	<p>CONSULENZA GIURIDICA N. 956-42/2019</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che è obbligatorio comunicare tutte le partecipazioni detenute dalle holding all'Anagrafe tributaria. Questo vale anche nel caso in cui le partecipazioni siano quotate in mercati regolamentati e siano di modesto importo.</p>
<p>Decadenza dalla qualifica di IAP e imposta di registro</p>	<p>INTERPELLO N. 551 DEL 18.11.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'imprenditore agricolo professionale IAP che decade dai benefici della piccola proprietà contadina deve assolvere l'imposta di registro in misura del 9% e non del 15% in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.</p>
<p>Modello F24 Accise</p>	<p>RISOLUZIONE N. 72/E/2020 RISOLUZIONE N. 73/E/2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha variato le modalità di compilazione del modello F24 Accise in caso di pagamenti da effettuare con il codice tributo 5478 e con risoluzione n. 73/E/2020 ha aggiunto ulteriori codici tributo a quelli istituiti con la risoluzione n. 9/E/2020 per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati ai sensi del Dpr 131/1986.</p>

Il Giudice ha sentenziato



<p>Notifica atto tributario tramite il messo comunale a persona convivente</p>	<p>C.T.R. DELLA CAMPANIA SENTENZA N. 1890/6/2020</p>	<p>La Commissione tributaria regionale della Campania ha affermato che la notifica di un atto tributario a mezzo di messo comunale, mediante consegna a persona convivente è legittima se viene depositata anche la raccomandata informativa.</p>
<p>Sanzioni in tema di reverse charge</p>	<p>C.T.P. DI MILANO SENTENZA N. 1767/5/2020</p>	<p>La Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che le sanzioni previste in tema di reverse charge (art. 6, c. 9 bis. 3 DLgs 471/1997) introdotte nel 2015 e in vigore dal 1.1.2016 si applicano anche alle infrazioni commesse negli anni d'imposta precedenti e non ancora contestate</p>
<p>Accertamento con metodo sintetico</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 25341/2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai D.M. 10.9.1992 e 19.11.1992 dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva.</p>
<p>Punibilità per omesso versamento Iva</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 27256/2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che la crisi di liquidità e la tutela dei salari non salvano dalla punibilità per omesso versamento IVA a prescindere dai motivi sottesi all'inadempimento degli obblighi tributari quali la difficoltà economica.</p>
<p>Impugnabilità provvedimento per pagamento contributo unificato</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 23532/2020 DEL 27.10.2020</p>	<p>La Cassazione ha ritenuto infondata la tesi del ministero dell'Economia che ritiene impugnabile il provvedimento del giudice tributario con il quale la segreteria del giudice richiede il pagamento del contributo unificato non versato dal contribuente ancor di più non sia indicato dalla norma processuale tra gli atti che possono essere contestati innanzi al giudice.</p>

Responsabilità dell'amministratore	CASSAZIONE SENTENZA N. 25056/2020 DEL 9.11.2020	La Cassazione ha sostenuto che l'amministratore non risponde verso la società di capitali nel caso in cui un cliente sia fallito. La società deve dimostrare le ripetute forniture al cliente senza pagamento e in questo caso l'amministratore non può essere esonerato solo in quanto si sia tutelato dal mancato pagamento con fideiussione.
Recupero Iva nei fallimenti	CASSAZIONE SENTENZA N. 25896/2020	La Cassazione ha affermato che per il recupero dell'Iva relativa a crediti verso imprese fallite non è necessaria l'emissione della nota di variazione né l'esito della procedura.
Cappotto termico parziale in condominio	LA CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA SENTENZA N. 1551/2020	La Corte d'appello de l'Aquila ha affermato che gli interventi di installazione del cappotto termico anche se solo su una parte comune dell'edificio condominiale riguardano comunque parti comuni a tutti i condomini e quindi la spesa deve essere a carico di tutti gli inquilini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Mancata adesione e termini impugnazione	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 26166/2020	La Corte di Cassazione ha ritenuto influenti ai fini dei termini di impugnazione l'eventuale mancata presentazione del contribuente al contraddittorio dell'adesione oppure la simulazione di un'autotutela.
Esenzione Iva e gruppo Iva	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CAUSA N. C-77/19	La Corte di Giustizia Europea ha affermato che il gruppo Iva pone delle limitazioni all'applicabilità dell'esenzione prevista per le prestazioni di servizi fornite al prezzo di costo dalle associazioni ai propri membri che esercitano l'attività esente.
Marchio Ce contraffatto	CASSAZIONE SENTENZA N. 32388/2020	La Cassazione ha stabilito che la vendita di prodotti con il Ce dove Ce indica China export questo fa scattare il reato di messa in commercio di beni con segna mendaci e non la frode in commercio. Il reato si configura sia per

l'inquinamento dell'ordine economico sia per l'inganno sugli standard di sicurezza rispettati.

Rimborso IVA senza
fattura

CORTE DI GIUSTIZIA
UE
SENTENZA
N. C-371/19
DEL 18.11.2020

La Corte di Giustizia ha sancito che la mancata allegazione delle fatture di acquisto alla domanda di rimborso dell'Iva pagata nell'altro Stato membro, in violazione dell'obbligo imposto dalla normativa dello Stato non legittima l'autorità a rifiutare il rimborso se la richiesta è stata presentata nei termini dovendosi consentire all'interessato di integrare la domanda anche dopo la scadenza.

Iva indetraibile per
operazione
inesistente

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 25916/2020

La Cassazione ha affermato che nel caso di operazione oggettivamente inesistente per cui la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere la relativa Iva è dovuta ai sensi dell'art. 21 c. 7 Dpr 633/72 e il cessionario non può detrarre l'Iva corrispondente.

In breve

Il recupero del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 versati per errore

di Alberto De Stefani

Può succedere che un contribuente abbia già versato il saldo IRAP 2019 e il primo acconto 2020, nonostante ai sensi dell'articolo 24 del DL. 34/2020 egli sarebbe stato esentato.

Considerando che alcuni soggetti, come per esempio gli enti non commerciali, hanno saputo di essere ricompresi nelle agevolazioni previste dal DL. 34/2020 solo all'ultimo, con l'intervento dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n.25/2020), il versamento sembra essere stato eseguito a mero scopo prudenziale.

A questo punto però ci si chiede se i contribuenti che hanno "erroneamente" versato gli importi, abbiano la possibilità di recuperarli. Non essendoci ad oggi una regola specifica, è opportuno affrontare questa tematica considerando le disposizioni generali applicabili al momento di un pagamento eseguito in eccesso.

In questo modo, il saldo IRAP 2019 non dovuto ma comunque versato, può essere riportato nel rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo" della dichiarazione IRAP 2020, dove va indicato *"l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione"* (ai sensi dell'articolo 24 del DL. 34/2020, in questo caso l'eccedenza corrisponderebbe all'intero importo versato).

Con riguardo invece alla prima rata dell'acconto 2020, invece, occorre fare riferimento all'articolo 24 sopra menzionato e alla circolare n. 27/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Basandosi sul metodo storico, l'acconto IRAP dovuto per il 2020 corrisponde a quanto occorre versare a titolo di seconda rata e quindi al 50% (per i soggetti ISA) o al 60% (per gli altri soggetti) dell'IRAP e indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020.

Diversamente, con il metodo previsionale, l'acconto che si presume di versare per il 2020 andrà indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021.

Il soggetto ISA, entro il 30.11.2020 (o 30.04.2021 se si rientra nella proroga concessa dall'articolo 98 del DL. 104/2020), ha la possibilità di non versare la seconda rata dovuta a titolo di acconto, in quanto già ricompresa nel versamento del primo acconto IRAP. Non sembra sia necessario modificare il codice tributo utilizzato per il versamento tramite

modello F24 in quanto il contribuente poteva comunque versare l'intero acconto al momento del versamento della prima rata.

Gli altri contribuenti non soggetti ad ISA, entro il 30.11.2020, dovranno versare il 20% del dovuto a titolo di seconda rata che, considerando il 40% già versato in occasione della prima rata, raggiungeranno l'intero importo dovuto come acconto per il 2020. Con la dichiarazione IRAP 2021 sarà possibile gestire infine le eventuali eccedenze a credito.

Istanze per i contributi dei decreti Ristori e Ristori-bis

di Francesco Costa

È stato aperto lo scorso 20 novembre il canale dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti aventi diritto e che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio, la possibilità di presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori. Tali domande sarà possibile presentarle fino al 15 gennaio 2021. Con il provvedimento n. 358844 pubblicato il 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020 e all’art. 2 del D.L. 149/2020 approvando inoltre il modello e le relative istruzioni.

L’istanza oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

La domanda va presentata in via telematica direttamente o tramite intermediari mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di procedere con l’accredito l’Agenzia effettuerà una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza .

Per poter beneficiare di tale contributo a fondo perduto del Decreto Ristori occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nell’allegato 1 al Decreto. Il codice di attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9.

Inoltre deve essere presente un calo di fatturato cioè un ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis invece è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree individuate nella zona di alto rischio ovvero sia rossa e che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.

L'ammontare dei contributi è riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2 a seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'ammontare delle nuovo contributo è determinato in questa maniera:

- Prima si determina la base di calcolo applicando alla differenze tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);
- Poi il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell'Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell'allegato 2 (200%).

Il contributo in ogni caso non può essere superiore a 150.000 euro.

L'Approfondimento – 1

A chi spetta determinare il valore della quota del socio uscente nelle società di persone

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Come stabilito dall'art. 2289 del Codice civile:

- ***“Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2307], questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”*** (comma 1);
- ***“La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”*** (comma 2);
- ***“..... il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”***.

Recentemente sulla questione si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 4260/2020. In particolare, nella pronuncia i massimi giudizi hanno esaminato il caso del socio d'opera uscente da una società di persone, che nulla aveva conferito a titolo di capitale nella società.

Di seguito l'analisi della tematica

L'ORDINANZA N. 4260/2020

Dal caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione emergono i seguenti fatti:

1. una persona fisica, nella veste di socio occulto, ha prestato la propria attività lavorativa in una società di persone per un periodo di circa sette anni;
2. il socio d'opera occulto alla richiesta di formalizzare la sua presenza entrando a far parte della compagine sociale si vede respingere dalla società la sua richiesta;
3. successivamente al diniego, il socio d'opera abbandona la società e chiede al contempo la liquidazione della sua quota di partecipazione;
4. con sentenza passato in giudicato viene riconosciuta la qualifica di socio d'opera al socio occulto;

5. si apre un contenzioso con la società per la quantificazione delle somme spettanti al socio d'opera;
6. la società si rifiuta di esibire le scritture contabili e per tale ragione la Corte d'Appello di Catania, eccependo la mancanza di elementi di prova forniti dal ricorrente (il socio d'opera), stabilisce in via equitativa il valore della quota in € 10.000. Come vedremo, l'importo non è fissato casualmente dal giudice, ma è il frutto di un calcolo ponderato che tiene conto dell'ultimo reddito prodotto dalla società;
7. dati questi elementi il socio d'opera propone ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello di Catania, che per mancanza "**di elementi di prova forniti dal ricorrente**", ha scelto di determinare in via equitativa le somme spettantegli.

L'ONERE DI PROVARE IL VALORE DELLA QUOTA GRAVA SULLA SOCIETÀ O SUL SOCIO RECEDENTE?

Le motivazioni della parte ricorrente sono state accolte dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudizio degli ermellini si fonda su alcune pronunce in materia di socio defunto, ritenute estendibili a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto societario limitato a un socio. In particolare, i massimi giudici richiamano la sentenza n. 5809/2001 dove è stato chiarito che "***l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento***".

In buona sostanza, equiparando il caso di specie a quello del socio defunto, la Suprema Corte chiarisce come il socio d'opera non amministrando la società non è il soggetto che può determinare il valore della quota. Il valore della quota deve essere determinato, infatti, da chi amministra la società, (i soci rimanenti nella sentenza) ovvero da chi attraverso la documentazione contabile è in grado di determinare il valore

patrimoniale della società e gli utili/perdite delle operazioni in corso al momento in cui il socio fuoriesce dalla compagine sociale.

In maniera ancora più netta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1036/2009 specifica ulteriormente che **“... è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli articoli 2261 e 2289 cod. civ., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota”**.

Come possiamo vedere da questa sentenza emerge ancora più chiaramente l'errato approccio utilizzato dalla Corte d'Appello di Catania per individuare il soggetto tenuto a quantificare il valore della quota. A determinare il valore della quota deve essere, infatti, chi ha il **“dominio”** delle scritture contabili e non il socio d'opera uscente.

Pertanto, cassando la decisione della Corte d'Appello di Catania i giudici di legittimità osservano che l'onere di provare **“la situazione patrimoniale della società in funzione della determinazione della quota spettante al socio uscente debba far carico al medesimo, quantunque egli, per non essere più parte della compagine sociale, sia impedito di accedere alla contabilità della società, che resta invece nella disponibilità dei soci superstiti e che per questo sono essi tenuti a provare il valore della quota in liquidazione”**.

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA DEL SOCIO D'OPERA USCENTE

L'altra questione oggetto del ricorso in Cassazione riguardava, invece, la metodologia utilizzata dalla Corte d'Appello di Catania per quantificare in € 10.000 il valore della quota del socio uscente.

Ordunque, per la parte ricorrente la quota doveva essere determinata seguendo i dettami dell'art. 2289, comma 2 del Codice civile, ovvero sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento della fuoriuscita del socio, appositamente integrata da eventuali utili/perdite relativi alle operazioni in corso.

Dalla pronuncia della Corte d'Appello di Catania pare, invece, che il valore della quota sia stato stabilito sulla base di una testimonianza in cui veniva precisato che **“.....la società aveva maturato utili per circa 50/60 milioni annui sino al 1995, mentre aveva accumulato perdite negli anni successivi”**. Come si può notare nessun

accenno è stato fatto alla situazione patrimoniale, opportunamente integrata dei valori relativi alle operazioni in corso, al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Ebbene, prima di proseguire sembra lecito porsi le seguenti domande:

- esiste un diritto per il socio uscente, che non ha conferito quote di capitale, di ottenere la liquidazione della quota?
- laddove esistente questo diritto, quali sono i corretti criteri da adottare per la quantificazione della quota da liquidare?

Per rispondere a questi quesiti i giudici di Piazza Cavour fanno tesoro di quanto già chiarito nella sentenza n. 8468/1995 e osservano che per quantificare la misura degli utili spettanti al socio d'opera occorre tener conto sia della variabilità dell'opera prestata, che di altri fattori di carattere personale che si possono modificare nel corso del tempo. Pertanto, il ricorso ai criteri equitativi non solo è corretto e non errato come sostiene la difesa, ma è anche estendibile alla determinazione della quota spettante al socio in sede di liquidazione.

Continuano gli stessi giudici: appoggiando questa tesi, che seppur moderatamente assimila i conferimenti di capitale ai conferimenti d'opera, si possono riscontrare due diverse ipotesi, ovvero:

- se nel contratto sociale è stabilita uguale ripartizione degli utili tra soci di capitale e soci che apportano lavoro, allora questo deve essere il criterio da seguire anche per la determinazione della quota da liquidare al socio uscente;
- se nel contratto sociale non è prevista una convenzione circa la ripartizione degli utili tra soci di capitale e soci che apportano lavoro, allora spetta al giudice, secondo equità, determinare il valore della quota spettante al socio uscente sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.

Ed è proprio questa seconda ipotesi il punto cruciale di tutta la questione. In buona sostanza, la valutazione fatta dal giudice secondo equità può prescindere dalla valutazione della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento?

La risposta non può che essere negativa. In tal senso nell'ordinanza n. 4260/2020 i giudici di legittimità precisano, infatti, che al socio d'opera spetta:

- il diritto alla distribuzione degli utili;
- il diritto, al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ad una liquidazione della quota proporzionata alla partecipazione agli utili, che deve tener conto degli

incrementi patrimoniali conseguiti dalla società. Pertanto, il giudice **“investito della relativa domanda, nel procedere lungo il sentiero dell'equità ... non potrà ... prescindere dal determinare, pure secondo equità, la quota spettante al socio d'opera in uscita dalla società dalla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”**.

Da tutto questo si deduce chiaramente come la determinazione della quota del socio uscente, stabilita in via equitativa:

- non si pone in contrasto con la necessità di considerare la situazione patrimoniale della società;
- non può prescindere dalla situazione patrimoniale, ed essere lasciata al libero arbitrio del giudice.

In particolare, chiarisce ancora la citata ordinanza che **“il giudice dovrà muovere da un documento - che, allorché non si renda disponibile per iniziativa dei soci, potrà essere predisposto senz'altro a mezzo di CTU in cui, in difetto di idoneo apporto documentale, potrà essere utilizzato ogni utile elemento di valutazione - da cui possa emergere l'effettiva consistenza patrimoniale della società al momento dello scioglimento”**.

Ecco, quindi, che in ipotesi di inerzia della società nel produrre la documentazione contabile utile a quantificare la quota del socio uscente, come avviene nel caso di specie, il giudice:

- potrà ottenere il documento contabile seguendo altre strade, ad esempio tramite una CTU;
- solo sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento della fuoriuscita dalla compagine sociale, potrà quantificare il valore della quota del socio uscente.

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI NATURA FISCALE

A conclusione di questa breve trattazione focalizziamo la nostra attenzione sulle conseguenze fiscali derivanti dal recesso di un socio in una società di persone.

Con la risoluzione n. 647E/2008 l'Ufficio ha precisato che:

- la somma liquidata al socio uscente costituisce per la società un componente negativo di reddito, deducibile per la sola quota eccedente le poste del Patrimonio Netto;
- per il socio uscente si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 20-bis del TUIR¹. Norma in base alla quale la quota percepita dal socio uscente, quantificata secondo le regole dell'art. 47, comma 7 del TUIR², costituisce reddito d'impresa.

¹ L'art. 20-bis del TUIR afferma che: "Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata".

² L'art. 47, comma 7 del TUIR stabilisce che: "Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".

L'Approfondimento – 2

Le nuove misure di allerta previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – la proroga al 1° settembre 2021

di Federico Camani

PREMESSA

L'articolo 5, D.L. 23/2020, ha prorogato al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza introdotto con l'articolo 389, D.lgs. 14/2019.

Gli obblighi di segnalazione all'Organo amministrativo e all'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa), da parte di revisori legali e sindaci nonché creditori qualificati, di situazioni che evidenziano la presenza di fondati indizi della crisi vengono rimandati al 1° settembre 2021.

Tale sistema, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, permetterà di rilevare in anticipo, attraverso la valutazione di appositi indici patrimoniali e finanziari, la probabile ma pure concreta esistenza di una situazione di crisi e/o insolvenza (c.d. stato di crisi dell'impresa). Gli indici che andremo ad analizzare potranno tornare utili per verificare lo stato di solvibilità di un'azienda, scongiurando possibili situazioni di crisi.

La situazione emergenziale attuale ha reso sicuramente necessario l'applicazione, quanto mai più rapida, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tuttavia, restano da analizzare gli effetti (negativi) che tale momento economico potrà produrre sul credito, con particolare attenzione, alle garanzie richieste dalle banche nell'emissione degli affidamenti bancari a breve termine.

GLI INDICATORI DELLA CRISI D'IMPRESA E LA SEGNALAZIONE ALL'OCRI

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019, per i sindaci, revisori legali e società di revisione è stato previsto l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo della presenza di fondati indizi della crisi riconducibili a situazioni di insostenibilità del debito aziendale per i successivi 6 mesi, nonché al venir meno del principio della continuità aziendale e/o alla presenza di debiti scaduti in maniera reiterata e significativa.

In tal senso, secondo quanto disposto dall'articolo 13, D.lgs. 14/2019, costituiscono indicatori della crisi "gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,

rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono, altresì, indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24”.

Con cadenza almeno triennale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti elabora specifici indici che, con riferimento alla sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e alle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso (o per i sei mesi successivi, qualora la durata residua dell'esercizio sia inferiore a sei mesi), facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Nel caso in cui un'impresa non voglia adeguarsi o ritenga tali indici inadeguati potrà indicare, in nota integrativa, le motivazioni e le ragioni che l'hanno spinta altrove; tuttavia, la stessa dovrà, contemporaneamente, indicare gli indici che, secondo lei, sono idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi. Tali indici, saranno oggetto di revisione e controllo da parte di un organo indipendente (p.e. un revisore legale dei conti), che ne attesterà la veridicità e l'adeguatezza.

I medesimi organi di controllo (sindaci, revisori e società di revisione) devono, altresì, valutare i principi di corretta amministrazione considerando tali l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda, l'equilibrio finanziario nonché il prevedibile andamento della gestione con riferimento agli obiettivi di medio e lungo periodo e alle prospettive future con riguardo ai piani industriali e strategici cui l'azienda può essere sottoposta.

La segnalazione (eventuale) di situazioni che possano ricondurre alla crisi d'impresa devono essere motivate e redatte per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata ovvero con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. La medesima segnalazione (tempestiva) costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale

dell'organo di controllo con gli amministratori, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dagli amministratori, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non abbia riferito su quanto richiesto dall'organo di controllo oppure lo abbia fatto in maniera inadeguata, ovvero nei 60 giorni successivi la segnalazione non abbia presentato a mezzo ricorso domanda di apertura di una delle procedure di crisi previste o non abbia comunque attivato le misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo è obbligato a segnalare la situazione senza indugio all'OCRI. Come detto poc'anzi, per gli organi di controllo detta segnalazione è "causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione" (articolo 14, D.lgs. 14/2019).

GLI INDICI DELLA CRISI D'IMPRESA DAL LATO PRATICO

Uno degli indici più importanti e utilizzati per la rilevazione della crisi d'impresa avvolge il patrimonio netto. Qualora l'azienda contabilizzasse un patrimonio netto inferiore rispetto al minimo di legge o, addirittura, negativo, l'organo di controllo è obbligato ad emettere la segnalazione. Viceversa, qualora il patrimonio netto non desti alcuna preoccupazione, l'indicatore da prendere in considerazione è il "*Debt Service Cover Ratio*" (detto anche DSCR) a sei mesi, sulla base del quale è possibile misurare e valutare la sostenibilità dei debiti alla scadenza prevista. La ricostruzione del DSCR è rinvenibile nel Documento elaborato ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 14/2019, dal CNDCEC (documento del 20 ottobre 2019 e intitolato "crisi d'impresa gli indici d'allerta") che, ad oggi, deve ancora essere approvato dal MISE.

Tale documento esplica le modalità di utilizzo e di calcolo del DSCR, le quali possono essere sintetizzate come segue:

- una prima modalità di calcolo è data dal rapporto tra la differenza fra incassi e pagamenti, sommata alle disponibilità liquide, alle aperture di credito in c/c e ai fidi per smobilizzo crediti ancora disponibili e (al denominatore) la sola quota capitale dei debiti finanziari;

- una seconda modalità prevede il rapporto tra il flusso finanziario derivante dall'attività operativa applicando il metodo indiretto descritto nel Principio contabile OIC 10 (dall'utile o dalla perdita si sottraggono le componenti reddituali non monetarie della gestione operativa) sommato alle disponibilità liquide, alle aperture di credito in c/c e ai fidi per smobilizzo crediti ancora disponibili e (al denominatore) il servizio del debito finanziario, i debiti fiscali e contributivi non correnti (in particolare, quelli scaduti nei termini ex lege e che sono oggetto di rateizzazione nei 6 mesi successivi), i debiti verso fornitori scaduti e oggetto di rateizzazione o saldo nei 6 mesi seguenti.

Un DSCR inferiore a 1 costituisce un fondato indizio della crisi in ragione del fatto che il servizio del debito risulta superiore ai flussi di cassa attesi.

Grafico 1. Primo approccio contabile al DSCR





Grafico 2. Secondo approccio contabile al DSCR



Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, nel Documento del 20 ottobre 2019, una serie cumulativa composta da 5 indici, utilizzabile in alternativa al DSCR ovvero quando lo stesso risulti inefficace. Sulla base di questi indici, l'organo di controllo dovrà verificare il non superamento di talune soglie di allerta, a loro volta diverse per ciascuno dei 10 settori di attività indicati nel Documento.

Sono condizioni che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, il superamento dei seguenti indici:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato; tale indice include, al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 del Conto Economico; al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni di cui all'articolo 2425 C.c.;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra il patrimonio netto e i debiti totali; tale indice include, al numeratore, il patrimonio netto
- indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto fra cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Dato che tali indici hanno significato solo se usati contemporaneamente, la valutazione unitaria del Legislatore richiede il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Ma vediamo nel dettaglio.

L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari è costituito dal rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato e include:

- al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17, articolo 2425 C.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni di cui all'articolo 2425 C.c..

L'indice di adeguatezza patrimoniale è costituito dal rapporto tra il patrimonio netto e i debiti totali e include:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'articolo 2424 C.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'articolo 2424 C.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

L'indice di ritorno liquido dell'attivo è, invece, costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale dell'attivo e include:

- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 C.c.

L'indice di liquidità, è costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'articolo 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'articolo 2424 c.c.);
- al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

L'indice di indebitamento previdenziale o tributario è, infine, costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:

- al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'articolo 2424 C.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'articolo 2424 C.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 C.c.

Qualora non fosse possibile utilizzare nessuno dei sopracitati 5 indici, si rimanda all'articolo 13, comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale ipotizza una ragionevole presunzione dello stato di crisi in una situazione di patrimonio netto negativo.

Si ricorda, in tal senso, che le imprese che redigono il bilancio abbreviato (ai sensi dell'articolo 2435-bis, C.c.) e il bilancio micro (ai sensi dell'articolo 2435-ter, C.c.) calcolano gli indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie. I dati utilizzati per il calcolo degli indici devono essere disponibili per la consultazione da parte degli organi di controllo.

Si rammenta, altresì, che il sistema di allerta basato sia sulla valutazione del patrimonio netto e/o del DSCR sia sugli indici di cui al Documento del 20 ottobre 2019, CNDCEC, dovrebbe essere in grado di intercettare le situazioni di crisi prima che si traducano in insolvenza. Il tutto avendo riguardo al verificarsi, nei 3 anni successivi, di uno dei seguenti eventi di default:

- dichiarazione di fallimento;
- presentazione di una richiesta di concordato preventivo;
- presentazione di un ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione o di un ricorso prenotativo di cui all'articolo 182, comma 6, L.F.;
- apertura di una liquidazione coatta amministrativa;
- apertura di una procedura di amministrazione straordinaria.

Resta inteso che per le imprese costituite da meno di due anni l'unico indice che rileva è il solo patrimonio netto negativo.

IL RINVIO AL 1° SETTEMBRE 2021

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, deve ancora entrare in pieno funzionamento. Tale sistema d'allerta, basato sulla valutazione e applicazione di indici appositamente dedicati allo studio delle situazioni di sofferenza delle aziende abbisogna di entrare in funzione a pieno regime per essere d'aiuto alle imprese medesime nell'intercettare precocemente la crisi.

Il percorso normativo travagliato di certo non è d'aiuto. Tuttavia, la situazione epidemiologica attuale ha reso necessario un rapido adeguamento normativo. Nei

prossimi mesi, potrebbero aumentare costantemente i tempi di incasso e i tempi di pagamento dei fornitori che, di fatto, produrrebbero un aumento delle richieste di circolante per il tramite di affidamenti bancari, in particolare a breve termine. Le banche, costrette ad assorbirsi un deterioramento del credito concesso, potrebbero rafforzarsi rendendo più difficile l'accesso al credito stesso, portando alle strette le concessioni di affidamenti bancari in assenza di adeguate coperture e garanzie.

Quindi, le minori linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento, l'incidenza del circolante sulle *performance* aziendali, la mutata sostenibilità del debito (c.d. *leverage*), potrebbero incidere negativamente sul calcolo di quegli indicatori che si basano sui dati prospettici (vedi il DSCR) e sui dati di bilancio a consuntivo, oppure addirittura sulla perdita di capitale. Uno spunto riflessivo per l'entrata in vigore di detti indici, prevista per il 1° settembre 2021.

L'Approfondimento – 3

Fringe benefits e le nuove regole dal 1° luglio 2020 sulle auto aziendali

di Francesco Capodicasa

PREMESSA

Come ormai noto nella prassi aziendale, uno benefici maggiormente concessi ai propri dipendenti riguarda la messa a disposizione di un'auto, di proprietà aziendale, per sette giorni su sette. Tale particolare "beneficio" consente al dipendente non solo di poter disbrigare le quotidiane incombenze lavorative usufruendo del suddetto mezzo aziendale, ma anche di poter utilizzare lo stesso per fini personali, dunque al di fuori dell'ordinaria attività lavorativa. Tale beneficio, regolamentato dalla disciplina così detta del "fringe benefit", non solo porta un indubbio vantaggio al collaboratore aziendale, ma porta anche delle importanti maggiorazioni in tema di deducibilità dei costi sostenuti in capo all'azienda. Come vedremo nel corso del presente intervento, la disciplina a cui sono assoggettate queste particolari tipologie di operazioni ha subito delle importanti modifiche a partire dal primo luglio 2020.

I VANTAGGI FISCALI IN CAPO ALL'AZIENDA IN BASE ALLE REGOLE VIGENTI SINO AL 30/6/2020

In riferimento ai vantaggi fiscali che tale operazione genera in capo all'azienda, è di indiscutibile valore l'importante coefficiente di deducibilità collegato a queste particolari tipologie di operazioni. Infatti, se il principio generale prevede la deducibilità dei costi legate alle auto aziendali nella misura del 20%, concedendo l'uso dell'automezzo al dipendente, il coefficiente di deducibilità viene elevato al 70%. Inoltre, in caso di acquisto di un'auto da concedere poi in uso al dipendente, i tradizionali limiti fiscali di deducibilità vigenti sull'acquisto delle auto non operano più, con il particolare vantaggio che le quote degli ammortamenti deducibili saranno calcolate sull'intero costo sostenuto e non sulla misura massima consentita per le "comuni" auto aziendali ad oggi fissata in euro 18.076.



ESEMPIO

L'azienda Alfa acquista un nuovo veicolo aziendale per complessivi euro 30.000. Nel corso dell'anno sostiene costi connessi all'automezzo per

euro 5.000.

Auto aziendale - impatto costi deducibili		
Voce di costo	Usata in azienda	Concessa in uso al dipendente
Quota di ammortamento annua	723,04	4.200,00
Costi connessi	1.000,00	3.500,00
Quota annua deducibile	1.723,04	7.700,00

Dalla tabella riepilogativa risulta lampante il beneficio in tema di deducibilità che converge in capo all'azienda. Nel primo caso infatti (uso in azienda), la quota di ammortamento annua di 1/5 sarà calcolata sul costo massimo di euro 18.076 indipendentemente dal reale costo del mezzo e dedotta, poi, nella misura del 20% come previsto dall'articolo 164 del Tuir ($(18.076/5) * 20\%$). Nella seconda ipotesi, invece, la quota di 1/5 è calcolata sull'intero costo sostenuto ed assoggettata poi al maggior coefficiente di deducibilità del 70% previsto per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente ($(30.000/5) * 70\%$) per la maggior parte del periodo d'imposta. Anche sugli ordinari costi annui sostenuti il confronto è schiacciante, in quanto, i costi ordinari (assicurazioni, bollo, manutenzioni) sono anch'essi dedotti secondo la regola generale del 20% contro il 70% in caso di concessione in uso al dipendente. È evidente che il risparmio fiscale conseguito dall'azienda sia di assoluta rilevanza.

Infine, è importante segnalare che tale tipologia di operazione può essere posta in essere non solo con veicoli di esclusiva proprietà aziendale ma anche per veicoli utilizzati dall'azienda in forza di contratti di noleggio o leasing.

A tal proposito merita richiamare la posizione evidenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento politiche fiscali - con la risoluzione n. 6/DPF/2008.

In essa è stato precisato che i veicoli a motore concessi in uso promiscuo ai dipendenti a titolo oneroso conferiscono al concedente il diritto alla detrazione integrale al 100% dell'imposta assolta sugli acquisti. Il Ministero, con la formula del fringe benefit, considera il veicolo come se fosse utilizzato a fini esclusivamente professionali. Per addivenire all'applicazione del meccanismo del fringe benefit è necessario assolvere l'IVA su una base imponibile almeno pari a quella fissata dalle tabelle Aci in corrispondenza di una

percorrenza convenzionale di 4.500 km annui pari, sostanzialmente a 15.000 chilometri considerati al 30%. Regola da applicare almeno fino alla emanazione del decreto previsto dal novellato comma 3, articolo 14, D.P.R. 633/1972.

Conseguentemente, l'imposta relativa l'acquisto dei veicoli aziendali è detraibile nel limite del 40%, mentre quella afferente i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione è integralmente detraibile. Nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali a determinati soggetti che operano per conto dell'impresa, tale "esclusività" nell'utilizzo del veicolo può essere raggiunta addebitando all'utilizzatore un corrispettivo, che va assoggettato a Iva, pari alla quota parte di uso privato del veicolo.

Interessante è anche l'intervento della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio, che nell'interpello n. 954-716/2017 ha affermato che il diritto alla detrazione integrale dell'Iva compete non solo per le spese di acquisizione del veicolo, ma anche per quelle di gestione.

Inoltre, per i veicoli concessi in uso promiscuo, non vi è obbligo di informazione alla motorizzazione civile e nessun aggiornamento alla carta di circolazione è da porre in essere.

I RIFLESSI IN CAPO AL DIPENDENTE

Per tale situazione che, come analizzato poc'anzi, produce importanti effetti in ambito aziendale dal punto di vista di chi "beneficia" dell'utilizzo del mezzo, si genera dunque un "benefit", ossia una erogazione di compenso in natura che deve essere sottoposto a tassazione e contribuzione. E' fondamentale, innanzitutto, in questa sede ricordare che l'auto si intende assoggettabile alle regole del fringe benefit solo quando la stessa è concessa in uso per oltre la metà dell'anno al dipendente. Tale parametro non richiede un uso continuativo, in quanto la concessione al dipendente può anche essere non continuativo. Per esempio, un veicolo concesso al dipendente da Gennaio ad Aprile e da Ottobre a Dicembre è considerato dato per la maggior parte del periodo in quanto la somma di tali periodi è superiore a metà dell'anno. Altra precisazione utile per la deducibilità integrale in capo all'impresa è che l'auto non è necessario sia concessa in uso allo stesso dipendente per la maggior parte dell'anno. Infatti, il veicolo, continuando con l'esempio di prima, può essere dato in uso al dipendente Caio per il periodo gennaio-

aprile ed al dipendente Rossi per i mesi da ottobre a dicembre. Anche in questa fattispecie è rispettato il dettato della concessione per la maggior parte del periodo d'imposta. Ne deriva che il veicolo potrebbe essere dato in uso a dipendenti diversi; importante che la somma di tali periodi superi i sei mesi.

Per la rilevazione della retribuzione in natura da tassare, la stessa è convenzionalmente identificata nelle tabelle elaborate annualmente dall'ACI in relazione ad una percorrenza annua standard di 15.000 chilometri. Tale parametro è sempre da considerare su base annua e, pertanto, in caso di utilizzo per un minor numero di mesi, il valore di 15.000 km deve essere ragguagliato all'effettivo periodo di utilizzo.

In altre parole, l'utilizzo dell'auto anche a titolo personale genera un maggior imponibile fiscale e previdenziale in capo al dipendente come se, in sostanza, lo stesso percepisse un importo complessivo mensile composto da una parte in "moneta" e dall'altra parte appunto nel beneficio di utilizzo del mezzo aziendale anche per le vicende personali. Tale maggiore misura, come identificata nelle tabelle ACI, comporta un maggior imponibile mensile su cui il dipendente sosterà la tassazione e la contribuzione come se fosse una somma comunemente percepita in denaro.

È importante evidenziare che la "base imponibile" in capo al dipendente può essere ridotta, o addirittura azzerata, nel caso in cui l'azienda decidesse di fatturare un importo a titolo di "rivalsa" al proprio dipendente per l'utilizzo del mezzo che lo stesso fa nel corso dell'anno per fini privati. A quel punto, dovendo il dipendente sostenere tale costo nei confronti dell'azienda, la norma concede un ridimensionamento del reale impatto fiscale, riducendo in egual misura, la base imponibile da assoggettare a tassazione e contribuzione.

ESEMPIO

L'azienda Alfa concede in uso promiscuo per l'intero anno un mezzo al proprio dipendente. Tale mezzo, in base alle tariffe ACI vigenti, produce un costo di 0,8 euro al Km. Tale costo, rapportato sulla percorrenza annua di 15.000 chilometri produce un costo "base" di euro 12.000 di cui il 30% (euro 4.000) risulta essere compenso in natura che andrà assoggettato ad imposte e contributi in capo al dipendente (quindi in busta paga). L'azienda decide però di addebitare, con emissione della fattura, un costo



forfettario di euro 2.500 al dipendente per l'uso privato del mezzo. A questo punto la base imponibile annua che sarà assoggettata ad imposte e contributi in capo al dipendente sarà la differenza tra il "benefit teorico" e quanto addebitato dall'azienda a titolo di rivalsa ($4.000 - 2.500 = 1.500$).

LE NOVITÀ A PARTIRE DALL' 1/7/2020

La nuova disciplina, fissata dalla legge di bilancio 2020, introduce una nuova misurazione del benefit in capo al dipendente che non rimane più fissato al 30% ma che viene commisurato, in una percentuale variabile, tra il 25 ed il 50 per cento per il 2020 e tra il 25 ed il 60 per cento a far data dall'1/1/2021. Tale misura variabile sarà parametrata all'emissione di anidride carbonica prodotta dal veicolo.

L'intento della norma sembra dunque essere quello di spingere all'acquisto ed all'uso di auto non particolarmente datate al fine di ridurre l'impatto ambientale che la circolazione di massa di questi veicoli produce.

È importante ribadire come tale nuova variegatura della norma si applichi solo ed esclusivamente alle vetture concesse in uso a far data dal 1° Luglio 2020 mentre, per tutte le auto concesse in precedenza e sino al 30/6/2020, valgono le pregresse regole (quindi 30% fisso di fringe benefit in capo al dipendente al di là del tipo di veicolo utilizzato).

Le novità sopra menzionate "toccano" solo chi usufruisce del "benefit" lasciando invariata la misura di deduzione dei costi per l'azienda già fissata nella misura del 70%.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le percentuali della percorrenza da imputare ai dipendenti di fringe benefit, come stabilite dalla finanziaria 2020.

Emissioni di anidride carbonica del veicolo	% di percorrenza imputata al dipendente	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%

Oltre 190 g/Km	50%	60%
----------------	-----	-----

ULTERIORI EVENTUALI VANTAGGI IN MATERIA DI IVA

Se dal punto di vista fiscale l'impatto sull'azienda è indiscutibile, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto il vantaggio in capo all'azienda in termini di detraibilità dell'imposta, passa dalla comune misura del 40% alla totale misura del 100% solo nel caso in cui l'azienda riaddebiti integralmente il benefit in capo al dipendente sulla base delle tabelle ACI vigenti.

Riprendendo l'esempio di cui sopra, qualora l'azienda volesse detrarre integralmente l'IVA, dovrebbe emettere una fattura in favore del dipendente nella misura minima di euro 4.000 oltre Iva. Così facendo, il benefit in capo al dipendente sarebbe azzerato e ciò darebbe il via libera all'integrale detraibilità dell'Iva sia sull'acquisto dell'auto che sui costi ad essa connessi. Diversamente, se la base imponibile non coprisse quantomeno la misura minima prevista dalle tabelle ACI, la detrazione dell'Iva sarebbe consentita solo in base alle regole ordinarie senza eccezione alcuna o senza discostamenti in percentuali maggiori.

AUTO CONCESSA AGLI AMMINISTRATORI

Una riflessione va posta anche al caso in cui l'autoveicolo fosse concesso in uso agli Amministratori di una società.

L'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli percepiti da amministratori non professionisti, a quelli di lavoro dipendente, rende applicabili, anche per i compensi degli amministratori le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Di conseguenza, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore, va fatto riferimento all'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir: si determina in capo all'amministratore, un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30% o delle nuove misure) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

Tale assimilazione non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l'impresa, dei costi relativi agli autoveicoli.

Nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, non dipendente (altrimenti si applica la normativa per essi prevista) e non professionista:

- l'impresa committente può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit) (art. 95 Tuir);
- l'eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).

Immaginando ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore, il cui fringe benefit ammonta a € 3.500:

- quota ammortamento € 7.500,00 (25% di 30.000,00)
- carburante € 2.500,00
- totale spese € 10.000,00

L'ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: € 4.519,00 (25% di € 18.075,99) + € 2.500,00 = € 7.019,00.

Per l'autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.203,80, su € 10.000 di costi imputati a bilancio, dato da:

- € 3.500, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- € 703,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero $20\% \times (7.019 - 3.500)$.

Nel caso in cui il reddito dell'amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore "professionista"), il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all'impresa è analogo a quello dell'amministratore collaboratore, solo che anziché parlare di fringe benefit ex art. 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo, bisognerà far riferimento al compenso in natura per l'uso dell'autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (art. 9 Tuir) (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga).

L'impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell'ammontare del compenso in natura, l'eccedenza incontra le ordinarie limitazioni previste dall'art. 164, co. 1, lett. b) Tuir.

L'angolo Giuridico

I diritti di informazione e di consultazione del socio di s.r.l.

di avv. Oscar Ugo

Come noto, la cd. Riforma del diritto societario del 2003 ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella S.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore penetranti poteri, e ciò a prescindere dalla quota di capitale posseduta o dall'eventuale presenza del collegio sindacale.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2476 c.c. del Codice Civile, infatti, *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”*; viceversa, la previgente disciplina, e, in particolare, il “vecchio” art. 2489 c.c., riconosceva al socio di S.r.l., priva di collegio sindacale, soltanto il diritto di avere dagli amministratori soltanto notizie riguardo lo svolgimento degli affari sociali.

La disposizione soprarichiamata, pertanto, riconosce al socio di S.r.l. due diritti di controllo di carattere *latu sensu* informativo, distinti per l'oggetto e per le modalità di esercizio, ovvero il diritto di informazione ed il diritto di consultazione (o di ispezione).

Per diritto di informazione in senso stretto deve intendersi il diritto del socio, a seguito di specifica istanza, di avere notizia dello svolgimento degli affari da parte degli amministratori.

Il diritto di consultazione, invece, permette al socio di consultare, senza la mediazione degli amministratori, la documentazione cui gli è riconosciuto accesso dalla legge.

Può dirsi che i diritti di informazione e di ispezione costituiscono veri e propri diritti potestativi del socio, essendo concessi a ciascun componente della compagine sociale al fine di tutelare i propri interessi nella società – e ciò a prescindere, pertanto, dalla legittimazione dei soci all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità – assicurandogli la possibilità di addivenire alla piena cognizione non soltanto dell'andamento dell'impresa, ma anche dell'operato degli amministratori, con conseguente corretto e consapevole esercizio anche del diritto di voto.

Con riferimento al diritto di informazione, l'ampio tenore della soprarichiamata disposizione, nonché il ruolo centrale oggi riconosciuto ai soci di S.r.l., impone di accoglierne una lettura estensiva.

Il diritto ha ad oggetto informazioni specifiche e dettagliate relativamente ad ogni aspetto dell'amministrazione e, in particolare, sia sull'andamento generale dell'impresa che riguardo a singole operazioni, già concluse, in corso di esecuzione o anche soltanto pianificate dall'organo amministrativo.

Tra le notizie che riguardano gli affari sociali devono inoltre essere comprese, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell'impresa, i rapporti giuridici ed economici della medesima nonché i fatti la cui conoscenza sia necessaria e/o funzionale per addivenire alla determinazione degli utili.

Inoltre, i soci di S.r.l. possono richiedere informazioni, sempre a titolo esemplificativo, riguardo agli impieghi dell'attivo patrimoniale, ai programmi di acquisizione e di alienazione, alle relazioni commerciali, alle partecipazioni della società (in essere o pianificate), alla concessione di prestiti, ai compensi degli amministratori ed alle retribuzioni dei dipendenti.

Per quanto attiene, invece, al diritto di consultazione, può dirsi che la Riforma supera le incertezze derivanti dall'ambigua formulazione del previgente art. 2489 c.c. che, a differenza del vigente art. 2476 c.c., riconosceva al socio soltanto il diritto alla consultazione dei libri sociali, e non della documentazione relativa all'amministrazione.

Oggi, infatti, è riconosciuto al socio di S.r.l. il diritto di esaminare non soltanto i libri sociali, le scritture contabili obbligatorie e i registri prescritti dalla legge, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi quelli relativi alla gestione della società (a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, i pareri dei professionisti).

Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di consultazione, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. specifica inoltre che il socio può farsi assistere o delegare un professionista di fiducia, con la conseguenza che il diritto, quindi, potrà essere esercitato dal socio anche indirettamente avvalendosi dell'attività di un soggetto terzo.

È dibattuto se al socio di S.r.l. sia riconosciuto anche il diritto di estrarre copia della documentazione *de qua*; l'opinione positiva evidenzia come tale attività non possa

che considerarsi complementare – e quindi lecita – rispetto a quella di consultazione, nell’ottica di assicurare al socio di S.r.l. un effettivo controllo, anche in vista di un’eventuale azione giudiziaria.

Nonostante i diritti di informazione e di consultazione presentino, astrattamente, un’estensione potenzialmente illimitata, il loro concreto esercizio non può prescindere dal rispetto di alcuni limiti, non espressamente previsti dalla legge ma derivanti dall’esigenza di contemperare l’interesse del socio con l’interesse sociale.

Tali diritti, infatti, devono innanzitutto essere esercitati, in concreto, in conformità alle finalità che ne hanno giustificato l’adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull’andamento dell’impresa.

Al contrario, devono ritenersi illegittime, in quanto contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede le richieste avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società: in tali ipotesi, infatti, l’interesse del socio non trova tutela da parte dell’ordinamento, che si preoccupa, viceversa di salvaguardare l’esigenza della società a non vedere intralciata l’attività sociale.

Inoltre, il diritto di informazione e di consultazione del socio di S.r.l. non può essere utilizzato a fini extrasocietari o che comunque contrastino con gli interessi sociali.

In siffatte ipotesi, la società, anziché mantenere un comportamento di effettiva collaborazione, potrà (*rectius*, sarà tenuta) ad avanzare il proprio rifiuto.

Le prossime scadenze



25 novembre 2020 **INTRASTAT**
Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente.

30 novembre 2020 **MODELLO REDDITI**
Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

MODELLO REDDITI – RATA

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.

MODELLO 730/2020

Al dipendente/pensionato vengono trattenute dalla retribuzione le somme dovute a titolo di 2° o unica rata di acconto.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Termine di versamento della 2° rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP in presenza delle condizioni indicate (diminuzione fatturato/corrispettivi).

CEDOLARE SECCA

Termine di versamento della 2° o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2020 per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Termine di versamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1 c. 690 L. 160/2019)

IVA - ENTI NON COMMERCIALI

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

IVA - COMUNICAZIONE

Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2020.

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

INPS – FLUSSO UNIEMENS

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti per i collaboratori nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport riferite al mese precedente.

INPS – CONTRIBUTO ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine ultimo per effettuare il versamento della 2° rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del 2° acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

1 dicembre 2020

INAIL

Dal 1.12.20 gli utenti legittimati ad accedere ai servizi (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, società tra professionisti) dell'INAIL dovranno accedere ai servizi in rete e online tramite SPID, CIE e CNS (circolare 36/2020).
